

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**ASSOMARE****Roma, 14 Luglio 2015****FIS15201****SM****Oggetto: Credito d'imposta per le imprese ed i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.**

Facciamo seguito alla circolare Confrasperto NOR14082 del 18 Febbraio 2014, per informarvi che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 luglio 2015, è stata definita la percentuale di utilizzo del credito d'imposta spettante ai contribuenti dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del maggio 2012 e richiesto nel 2015: si tratta del **43,0133 per cento** dell'importo complessivo del credito d'imposta richiesto nel 2015, per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza.

Com'è noto, il credito è stato istituito dall'art. 67-octies del D.L. n. 83 del 2012, a favore dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e che, per effetto del sisma, hanno subito la distruzione o l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività.

Per consentire l'utilizzo in compensazione, con la Risoluzione n. 63/E del 7 luglio 2015, è stato istituito il seguente codice tributo:

- **"6844"**, denominato **"CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - ART. 67-OCTIES DEL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 - ISTANZE PRESENTATE NEL 2015"**.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".

I testi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dell'annessa Risoluzione sono disponibili ai link sottoindicati.

Cordiali saluti